



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Prov. di PAVIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio finanziario

N. 36

Del 10.12.2025

OGGETTO: RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE N. 234/2021 A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI-ART.3, COMMA 3, DEL D.M. 14.12.2023

L'anno duemilaventicinque giorno dieci del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Visto che in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, scrivente è legittimato ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, atteso che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 37 del 12 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025-2028;
- con deliberazione n.38 del 12 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 10 del 15 luglio 2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2028, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- l'art. 1, commi 583-587, della legge n. 234/2021 secondo cui "583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...) in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento

*ufficiale, nelle seguenti misure: (...) **16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a***

3.000 abitanti; (...). 584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. 585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. 586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario";

- il D.M. del 14 dicembre 2023 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di riparto del fondo per l'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Constatato che:

- in base al predetto decreto, è stato assegnato al Comune di Gravellona Lomellina un contributo pari a euro 10.041,87;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2023, "i comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2024 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1";

Visti i comunicati del Ministero dell'Interno, pubblicati sul portale istituzionale della finanza locale, con cui sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in ordine alle modalità di riparto e di utilizzo del fondo di cui al comma 586 dell'art. 1 della legge n. 234/2021;

Evidenziato che il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale ha comunicato ai Responsabili del servizio finanziario di ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario di aver predisposto uno specifico certificato concernente l'utilizzo del contributo assegnato per l'anno 2024, così come disponibile nell'area TBEL del Portale della finanza locale;

Osservato che:

- la certificazione riguarda l'utilizzo del contributo assegnato con il decreto interministeriale del 07 febbraio 2025, i cui importi per singola categoria di amministratore locale sono precaricati nel modello da compilare. Pertanto non devono essere certificate le somme che sono state corrisposte agli amministratori a valere sulle risorse proprie del comune;
- in aderenza alle linee guida pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali il 10 maggio 2023, l'eccedenza della porzione di contributo eventualmente realizzata per una categoria di amministratore locale può essere utilizzato per compensare il disavanzo risultante per un'altra categoria di amministratore con la sola eccezione di cui al punto 3 che testualmente recita: " Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non capoluogo di provincia l'istituzione del presidente del consiglio comunale è rimessa ad una specifica opzione statutaria. In relazione a tale eventualità, il modello di certificato consente a tali comuni di contrassegnare con un flag (segno di spunta) l'avvenuta istituzione della figura del presidente del consiglio comunale. In caso di mancata istituzione, come evidenziato nelle richiamate linee guida, la corrispondente porzione di contributo assegnata non può

- essere utilizzata, nemmeno per le compensazioni di cui al precedente punto 2, e deve essere riversata al Tesoro dello Stato. Per tale motivo qualora il comune non abbia proceduto a flaggare la casella del "Check istituzione PCC", il sistema farà confluire automaticamente la specifica porzione di contributo assegnata per il presidente del consiglio comunale nell'importo da riversare al Tesoro dello Stato. Si precisa che nell'ipotesi di istituzione della figura di PCC la corrispondente porzione di contributo eventualmente non utilizzata (ad. es. in caso di opzione statutaria esercitata in corso d'anno) potrà andare a compensazione dei disavanzi di cui al punto 2";
- l'importo della quietanza è unicamente quello da riversare al Tesoro dello Stato quale porzione non utilizzata del contributo statale. Nel certificato tale importo è uguale alla differenza tra l'importo complessivamente assegnato e quello speso. Pertanto, negli "estremi quietanza del versamento al Tesoro dello Stato" non devono assolutamente essere inseriti gli estremi delle quietanze relative alla corresponsione degli incrementi delle indennità di funzione agli amministratori del comune. Il

versamento al Tesoro dello Stato dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "*Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata*" IBAN ITIT81S0100003245BE00000001FV;

Richiamato il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10 per cento dall'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005;

Appurato che il contributo statale di cui al citato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico dell'Ente) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

Esaminata la nota metodologica, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

Verificata la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2024 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla legge n. 234/2021 e quantificata in euro 654,89 la somma non utilizzata del contributo statale in esame nello specifico per l'incremento dell'indennità del Presidente del Consiglio Comunale, da restituire all'Erario, determinata nei termini riportati nel prospetto in atti;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 inerente alla tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in parte narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1) PRENDERE ATTO della quantificazione in misura pari ad **euro 654,89** del contributo erariale, ex art. 1, comma 583, della legge n. 234/2021, erogato e non utilizzato per la copertura del maggiore onere dovuto all'incremento dell'indennità di funzione degli amministratori comunali nell'anno 2024, nello specifico per l'incremento dell'indennità del Presidente del Consiglio Comunale e, per l'effetto,

procedere al riversamento di tale somma all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge n. 234/2021;

2) IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al cap. 106400 T1 M. 1 P.2 p.d.c 1.04.01.01;

3) DARE ATTO che il relativo versamento della somma di cui al punto 1) dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO (c.f. 80226730580) ed inserendo nella causale: "*Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata*" IBAN IT81S0100003245BE00000001FV;

4) ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) DISPORRE quindi la rendicontazione della quota spesa del contributo statale di cui al punto 1), attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo in rassegna disponibile nell'area TBEL del Portale della Finanza locale, allegando al medesimo la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario pari alla differenza tra l'importo assegnato e l'importo speso;

6) ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

7) DARE ATTO altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000.

Nella residenza comunale, lì 10.12.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Dr.ssa Elena

La presente, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 10.12.2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

.....